



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente Relatore

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Gianpiero Orsino – Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti di: **Francesco Paolo Chirco** (Tesseratura FISE n. 38833/M); **Angelo Dia** (Tesseratura FISE n. 0008887/M); **Fabrizio Bignardelli** (tesseratura FISE n. 23187/M), nella qualità di Presidente di ASD Equinox; **ASD Equinox** (codice FISE n. 3501149), nella persona del Presidente pro tempore, Fabrizio Bignardelli.

PREMESSO CHE

- in data 30 ottobre 2018 l'Ufficio Legale FISE trasmetteva alla Procura Federale la documentazione avente ad oggetto l'istanza trasmessa dal Sig. Chirco, per il tramite del proprio difensore, con la quale chiedeva al Comitato Regionale FISE di *“verificare la correttezza dei propri dati e di quanto inserito nel portale del proprio sito istituzionale anche contattando, ove occorra, il legale rappresentante della Associazione Sportiva Equinox”*, poiché sul predetto portale risultava che *“la data del 13.4.2015 sia quella del rinnovo della tessera FISE, mentre quella del rilascio della patente B sia il 28.11.2015”*;
- in particolare, a fondamento della predetta istanza, il Sig. Chirco richiamava preliminarmente l'ordinanza del TAR Lazio - sez. Prima Bis del 29 ottobre 2018 relativa al ricorso proposto dal medesimo ed avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di *“ammissione alla ferma prefissata annuale dell'Esercito Italiano”* essendo in contestazione *“il possesso da parte del ricorrente dell'autorizzazione a montare per sport olimpici”* rilasciata dalla FISE *“nei termini previsti nel relativo bando di concorso”*;
- l'Ufficio Tesseramento e Affiliazioni FISE, nella e-mail allegata alla predetta nota di segnalazione alla Procura Federale, precisava che *“nel sistema del tesseramento on-line è stata rilasciata al sig. Chirco, in data 13/04/2015, la patente A ludica, e successivamente, in data 28/11/2015, il Brevetto Olimpico. La data che compare nella scheda dello storico tesseramenti (13/04/2015) è relativa al primo rinnovo/emissione della tessera per l'anno 2015, e non è dunque riferita al rilascio della/e patente/i indicata/e sulla destra. In ogni caso, il Brevetto Olimpico non può essere rilasciato prima di sei mesi al rilascio della patente A, e dunque non avrebbe potuto essere emesso prima del 13/10/2015”*;
- la Procura Federale procedeva all'audizione in data 18 dicembre 2018 del Sig. Francesco Paolo Chirco e del Sig. Fabrizio Bignardelli, entrambi nella qualità di persone indagate;
- ottenuta dalla Procura Generale dello Sport in data 4 gennaio 2019 la proroga dei termini per le indagini, la Procura Federale procedeva, quindi, al deposito in data 4 marzo 2019 dell'avviso di conclusione delle indagini e



Federazione Italiana Sport Equestri

contestuale intenzione di deferimento;

- in data 11 marzo 2019 veniva trasmessa memoria difensiva per il Sig. Angelo Dia per il tramite dell'Avv. Calafiore, nella quale si eccepeva, in ordine al merito della vicenda in parola, che dalla lettura della dichiarazione autografa del 15.10.2018 *“in realtà e senza dubbio alcuno emerge che la dichiarazione NON indica assolutamente data di conseguimento di patente né quanto erroneamente contestato con il metodo vietato dalla legge “plus dixit quam voluit” (...),”* evidenziandosi, in particolare, che *“la scritta “rinnovo 13.04.2015” in realtà è relativa alla data nella quale “viene per la prima volta rilasciata o rinnovata una qualsivoglia tessera in possesso del soggetto” come precisato dalle comunicazioni mail FISE del 30.10.2018; in sostanza si riferisce alla data di iscrizione del sig. Chirco all’associazione Equinox ed in ogni caso non riporta alcuna firma dell’istruttore DLA (...);”*
- in data 15 marzo 2019 veniva trasmessa memoria difensiva per il Sig. Francesco Paolo Chirco per il tramite degli Avv.ti Zamparelli e Monti, nella quale veniva rilevato che *“il deferito si è totalmente affidato al personale dell’Associazione Sportiva, non essendo minimamente a conoscenza di cosa fosse necessario al fine di ottenere un brevetto di equitazione per sport olimpici (...). Egli è sempre stato convinto di possedere un brevetto pienamente valido e non poteva essere altrimenti, perché non poteva essere a conoscenza dell’esame e del tipo di prove all’uopo previste, non avendo MAI frequentato prima di allora il mondo dell’equitazione (...).”*

TENUTO CONTO CHE

- la Procura, nella fase delle indagini, ha avuto modo di accertare i comportamenti di rilevanza disciplinare nei confronti degli odierni deferiti, all’epoca tutti tesserati FISE, come testualmente di seguito riportati.

“Francesco Paolo Chirco:

Violazione art. 1 del Regolamento di Giustizia (doveri di lealtà, probità e correttezza) e della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare aggiornamento 2015.

Il Sig. Francesco Paolo Chirco ha allegato alla domanda di arruolamento 2015 autocertificazione – consegnata in copia al Procuratore Federale nel corso dell’audizione quale persona indagata tenutasi il 18 dicembre 2018 – nella quale ha attestato falsamente di aver conseguito un Brevetto B della Federazione Italiana Sport Equestri per Discipline Olimpiche.

Quanto sopra nella piena consapevolezza di non aver sostenuto alcun esame con il proprio istruttore consistente nell’esecuzione di un grafico elementare di Dressage, nell’esecuzione di un semplicissimo percorso – h max mt 0,80 e in un colloquio in cui il candidato deve dimostrare di conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie e alcune nozioni sui Regolamenti Federali, come previsto dalla Disciplina delle Autorizzazioni a Montare all’epoca in vigore (aggiornamento 2015).

Il medesimo ha peraltro riconosciuto che nell’ambito del corso semestrale svolto presso A.S.D. Equinox di Marsala, presuntivamente tra la fine del 2014 e l’aprile del 2015, si limitò ad apprendere passo, trotto e galoppo senza quindi svolgere alcuna attività preparatoria al conseguimento di un Brevetto per Discipline Olimpiche.

Comportamento aggravato ex art. 8 lett. g) del Regolamento di Giustizia (aver commesso l’illecito per conseguire un vantaggio in sede di domanda di arruolamento).

Angelo Dia:

Violazione art. 1 del Regolamento di Giustizia (doveri di lealtà, probità e correttezza) e della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare aggiornamento 2015.



Federazione Italiana Sport Equestri

Il Sig. Angelo Dia, istruttore Federale di I livello della A.S.D. Equinox, con dichiarazione autografa del 15 ottobre 2018, ha attestato falsamente che il Sig. Francesco Paolo Chirco avrebbe conseguito la patente di equitazione per Sport Olimpici (cat. B) della Federazione Italiana Sport Equestri.

Quanto sopra nella piena consapevolezza:

- *che l'allievo non ha mai sostenuto alcun esame con il proprio istruttore, per l'appunto il medesimo Angelo Dia, consistente nell'esecuzione di un grafico elementare di Dressage, nell'esecuzione di un semplicissimo percorso – h max mt 0,80 e in un colloquio in cui il candidato deve dimostrare di conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie e alcune nozioni sui Regolamenti Federali, come previsto dalla Disciplina delle Autorizzazioni a Montare all'epoca in vigore (aggiornamento 2015);*
- *che l'allievo nell'ambito del corso semestrale svolto presso il A.S.D. Equinox di Marsala, presuntivamente tra la fine del 2014 e l'aprile del 2015, si limitò ad apprendere passo, trotto e galoppo senza quindi svolgere alcuna attività preparatoria al conseguimento di un Brevetto per Discipline Olimpiche, peraltro seguito sul campo di allenamento dal Sig. Francesco Alagna, all'epoca O.T.E.B., e non già dal proprio istruttore.*

Comportamento aggravato ex art. 8 lett. a) del Regolamento di Giustizia (aver commesso l'illecito con violazione dei doveri derivanti o conseguenti alle funzioni proprie di istruttore federale).

La memoria difensiva tempestivamente trasmessa all'Ufficio non consente di modificare l'originario intendimento:

- *la dichiarazione autografa del 15/10/2018, peraltro non disconosciuta, risulta allegata alla segnalazione che ha dato origine al procedimento ed è stata trasmessa tra gli atti di indagine al Sig. Angelo Dia;*
- *detta dichiarazione attesta la seguente circostanza risultata non veritiera né verosimile: "... frequentando assiduamente il centro sportivo fino al conseguimento della patente di equitazione per sport olimpici (cat. B) avvenuta antecedentemente al 5 agosto 2015..."*

Fabrizio Bignardelli:

Violazione art. 1 del Regolamento di Giustizia (doveri di lealtà, probità e correttezza) e della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare aggiornamento 2015.

Il Sig. Fabrizio Bignardelli, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Equinox, è venuto meno ai propri generalissimi doveri di vigilanza e controllo sui propri tesserati consentendo il rilascio di un Brevetto per Discipline Olimpiche in favore del Sig. Francesco Paolo Chirco senza preventivamente verificare che egli avesse effettivamente sostenuto l'esame con il proprio istruttore di riferimento, Angelo Dia, come previsto dalla Disciplina delle Autorizzazioni a Montare.

Comportamento aggravato ex art. 8 lett. a) del Regolamento di Giustizia (aver commesso l'illecito con violazione dei doveri derivanti o conseguenti alle funzioni proprie di rappresentante legale dell'affiliato).

A.S.D. Equinox, e per esso il Presidente Fabrizio Bignardelli:

Violazione art. 4 n. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia.

Il sodalizio, salvo che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli, è responsabile per gli illeciti commessi dai propri istruttori?;

- *la Procura Federale, alla luce delle predette risultanze investigative, depositava in data 14 marzo 2019 atto di deferimento per i Sigg.ri Francesco Paolo Chirco, Angelo Dia, Istruttore federale di I livello della ASD Equinox, Fabrizio Bignardelli nella qualità di Presidente della ASD Equinox, nonché per la ASD Equinox, e per essa il*



Federazione Italiana Sport Equestri

Presidente Fabrizio Bignardelli, contestando ai predetti le violazioni sopra testualmente riportate.

CONSIDERATO CHE

- in seguito al deposito dell'atto di deferimento il Presidente del Tribunale Federale fissava udienza per la trattazione del procedimento alla data del 15 aprile 2019;
- a tale udienza erano presenti per la Procura Federale l'Avv. Anselmo Carlevaro; per il deferito Francesco Paolo Chirco – assente – l'Avv. Stefano Monti; per il Sig. Angelo Dia – assente – l'Avv. Gianluca Calafiore; per il Sig. Fabrizio Bignardelli, nella qualità di legale rappresentante della ASD Equinox – presente – l'Avv. Giuseppe Saeli, già costituitosi con memoria del 5 aprile 2019;
- il Procuratore Federale richiamava preliminarmente i numerosi precedenti simili evidenziando che la vicenda in esame si caratterizza per “*superficialità*”. Si rimetteva alle valutazioni di questo Tribunale in ordine alle eccezioni sollevate dal difensore della ASD Equinox e del suo Presidente Fabrizio Bignardelli sulla ritenuta non regolarità del contraddittorio.

La Difesa dell'ASD Equinox si riportava alla richiamata memoria di costituzione rilevando l'atteggiamento contraddittorio del Sig. Chirco, come emerge dalla documentazione agli atti e che la mancata conoscenza della procedura informatica può avere creato degli errori nelle dichiarazioni effettuate dal Sig. Chirco.

Il Sig. Bignardelli richiamava in particolare le testimonianze delle altre persone che hanno frequentato i corsi insieme al Sig. Chirco, precisando di “*svolgere il ruolo di presidente nei limiti delle mie competenze, senza svolgere alcuna ingerenza nel settore tecnico. E' il Comitato Regionale FISE che si occupa del controllo sul rilascio della tessera*”.

La Procura rilevava che “*non viene mai fatta alcuna menzione dal difensore del Sig. Dia che il documento contenente la dichiarazione possa non essere stato sottoscritto dal Sig. Dia*”. Ricordava, inoltre, che “*era interesse del Sig. Chirco ottenere il brevetto nel mese di agosto 2015 e non nel mese di novembre 2015. La prova è stata fornita dalla Procura. Ancora oggi la scheda del tesseramento non riporta che il circolo ippico abbia una pec*”.

Concludeva, quindi, richiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Paolo Chirco l'applicazione della sanzione della sospensione di mesi nove, *ex art. 6, lett. f) R.G. FISE*;
- per Angelo Dia l'applicazione della sanzione della sospensione di mesi diciotto, *ex art. 6 lett. e) R.G. FISE*;
- per Fabrizio Bignardelli, quale Presidente della ASD Equinox l'applicazione della sanzione della sospensione di mesi tre, *ex art. 6 lett. e) R.G. FISE*;
- per l'ASD Equinox a titolo di responsabilità oggettiva, alternativamente l'applicazione della sanzione della sospensione della affiliazione per giorni sette, *ex art. 6 lett. e) o dell'ammenda di euro 2.000,00, ex art. 6, lett. c) R.G. FISE*;

La Difesa del Sig. Chirco concludeva come in atti.

La Difesa del Sig. Fabrizio Bignardelli n.q. e della ASD Equinox concludeva per il rigetto della sanzione richiesta dalla Procura Federale o, in subordine, applicarsi la sanzione del richiamo scritto.

Il Tribunale si riservava.

RILEVATO CHE



Federazione Italiana Sport Equestri

– preliminarmente, in ordine alla eccezione sollevata dalla difesa della ASD Equinox circa la ritenuta violazione dell'art. 31, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FISE e conseguentemente del successivo art. 64, comma 5, si ritiene la medesima priva di fondamento, atteso che la Procura Federale – in assenza della indicazione a tutt'oggi nella scheda del tesseramento dell'indirizzo pec - correttamente ha dovuto utilizzare quello di posta elettronica ordinaria per comunicare al circolo ippico l'avviso di conclusione delle indagini e la contestuale intenzione di deferimento, acquisendo, peraltro, la conferma scritta dell'avvenuta ricezione (CGS sentenza n. 60/2016).

– Procedendo nel merito, dall'esame della copiosa documentazione acquisita in atti è emerso incontrovertibilmente – con riferimento al capo di imputazione contestato dalla Procura Federale – che il Sig. Francesco Paolo Chirco *“lo scorso maggio 2015 ha partecipato alla procedura concorsuale di ammissione alla ferma prefissata annuale dell'Esercito Italiano, dichiarando in seno alla domanda di arruolamento il possesso dell'autorizzazione a montare (Brevetto B) per sport olimpici rilasciata dalla F.I.S.E. nei termini previsti nel relativo bando di concorso (ossia il possesso del titolo alla data di presentazione della domanda di partecipazione – maggio 2015)”* (pag. 3 memoria di costituzione ASD Equinox).

E' emerso altresì incontrovertibilmente che tale dichiarazione non corrisponde al vero, atteso che il Sig. Chirco ha conseguito il brevetto B (discipline olimpiche) e prima ancora la patente ludica – non agonistica A, ma in tempi diversi rispetto a quelli dichiarati nella domanda di arruolamento.

Sotto tale profilo, si devono richiamare le prescrizioni previste dalla *“Disciplina delle Autorizzazioni a montare”* (ed. 2015), le quali, con riferimento al rilascio del brevetto B – di competenza del Comitato regionale di appartenenza – dispongono il *“possesso patente A da almeno sei mesi”*.

Procedendo, quindi, alla verifica di quanto riportato nel sistema del tesseramento *on – line*, è risultato che in data 13 aprile 2015 è stata rilasciata al Sig. Chirco la patente A ludica e successivamente, in data 28 novembre 2015, il brevetto B (discipline olimpiche), nel rispetto del vincolo dell'intervallo temporale semestrale.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la contestazione mossa dalla Procura Federale al deferito Chirco fonda il proprio convincimento sul comportamento doloso tenuto da quest'ultimo (*“... ha attestato falsamente di aver conseguito un Brevetto B Quanto sopra nella piena consapevolezza di non aver sostenuto alcun esame con il proprio istruttore ...”*).

Ritiene questo Tribunale – alla luce delle risultanze probatorie – che l'illecito contestato sia frutto di un comportamento del Sig. Chirco connotato da manifesta negligenza per non aver verificato – alla data di presentazione della domanda di arruolamento – il titolo effettivamente acquisito sino a quel momento, affidandosi totalmente, come rilevato dalla difesa del deferito, al proprio istruttore, senza approfondire e richiedere maggiori informazioni come in realtà il deferito avrebbe dovuto fare (*“Ignorantia legis neminem excusat”*, art. 1, comma 3 R.G. FISE).

Passando ad esaminare la violazione contestata dalla Procura Federale al deferito Angelo Dia (*“... istruttore Federale di I livello della A.S.D. Equinox, con dichiarazione autografa del 15 ottobre 2018, ha attestato falsamente che il Sig. Francesco Paolo Chirco avrebbe conseguito la patente di equitazione per Sport Olimpici (cat. B) della Federazione Italiana Sport Equestri. Quanto sopra nella piena consapevolezza: - che l'allievo non ha mai sostenuto alcun esame con il proprio istruttore, per l'appunto il medesimo Angelo Dia ...”*), emerge, dall'analisi della documentazione in atti, anche in questo caso un comportamento



Federazione Italiana Sport Equestri

colposo rispetto agli obblighi che gravano sull'istruttore in forza della già richiamata *“Disciplina delle Autorizzazioni a montare”* (ed. 2015), a mente della quale l'idoneità per il rilascio del brevetto B deve essere attestata dall'Istruttore Federale responsabile su apposito modulo redatto dal Comitato Regionale. Nel caso di specie, risultano due documenti, entrambi a firma del deferito su carta non intestata: il primo – cui fa riferimento la Procura Federale nell'atto di deferimento - è datato 15 ottobre 2018; il secondo, allegato alla memoria di costituzione della ASD Equinox quale doc. 4, è datato 28 novembre 2015 ed attesta che *“l'atleta Chirco Francesco Paolo Patente Ludica Fise 38833/M ha completato e superato con profitto il ciclo di formazione tecnica per il passaggio alla Categoria Brevetti, ed è tecnicamente idoneo al rilascio della patente di livello superiore”*. Entrambe le dichiarazioni/attestazioni non sono conformi alle prescrizioni regolamentari FISE, riportando peraltro la prima un richiamo, dal tenore letterale estremamente confuso, ai riferimenti temporali sul rilascio della patente ludica A e del successivo brevetto B.

Alla accertata responsabilità dell'istruttore Angelo Dia per l'illecito commesso ne consegue, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE, quella della ASD Equinox e per essa del suo legale rappresentante Sig. Fabrizio Bignardelli, come correttamente contestata dalla Procura Federale, non avendo l'associazione deferita dimostrato di aver adottato tutte le misure idonee per evitare l'illecito del proprio istruttore. Non si ritiene, invece, configurabile, ad avviso di questo Tribunale la responsabilità diretta nella fattispecie *de qua* a carico del Sig. Bignardelli come invece contestata dalla Procura Federale, non essendo stato provato un eventuale concorso colposo/doloso nelle condotte ascrivibili rispettivamente al Presidente della ASD Equinox e all'istruttore Dia.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto gli artt 1 e 4, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE, nonché la *“Disciplina delle Autorizzazioni a montare”* (ed. 2015), in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale

ASSOLVE

- il Sig. Fabrizio Bignardelli, nella sua qualità di Presidente della ASD Equinox, in epigrafe generalizzato.

APPLICA

- al Sig. Francesco Paolo Chirco la sanzione della sospensione per mesi quattro, *ex art. 6, lett. f)*;
- al Sig. Angelo Dia la sanzione della sospensione per mesi otto, *ex art. 6, lett. e)*;
- alla ASD Equinox in persona del legale rappresentante pro tempore la sanzione del pagamento dell'ammenda pari ad euro 1.000,00, *ex art. 6, lett. c)*.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.



Federazione Italiana Sport Equestri

Roma, 11 giugno 2019

Presidente Relatore: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente: f.to Avv. Stefano Ciulli

Componente: f.to Avv. Gianpiero Orsino